



Procura Generale della Repubblica
presso
la Corte di Appello di L'Aquila

Prot. n. 172 Int.

Al RUP - Responsabile unico del procedimento
SEDE

OGGETTO: Determina per il servizio di lavaggio delle automobili in uso alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di L'Aquila.
Cap. 1451.20

IL PROCURATORE GENERALE

CONSIDERATA la necessità di provvedere al lavaggio della carrozzeria e degli interni delle automobili in uso a questa Procura Generale;

VISTO il **D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici**:

- art. 17 comma 1 che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di adottare la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e nel caso di affidamento diretto, l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, prima delle procedure di affidamento dei contratti pubblici;
- art.15, comma 1, che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di individuare un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni procedura di affidamento di un appalto o di una concessione;
- l'art. 48 che prevede che le procedure per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti avente per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea debbano svolgersi nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II;
- l'art. 49 che impone, per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, il rispetto del principio di rotazione, prevedendo la possibilità di deroga soltanto in casi motivati dalla struttura del mercato, dall'effettiva assenza di alternative nonché di accurata esecuzione del precedente contratto; nei casi di affidamenti diretti di valore inferiore ad Euro 5.000,00; nelle procedure di cui all'art. 50 comma 1 lettere c), d) ed e) quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata;
- l'art. 50 che, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto nei seguenti casi:
 - a) per lavori di importo inferiore ad Euro 150.000,00, anche senza consultazioni di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - b) per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad Euro 140.000,00, anche senza consultazioni di più operatori economici, assicurando

che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'art. 60 comma 1 che statuisce che, fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di beni e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti;
- l'art. 21 a norma del quale le attività inerenti al ciclo di vita digitale dei contratti pubblici (consistente nelle fasi della programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione) sono gestite attraverso piattaforme e servizi digitali tra loro interoperabili, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgv. n. 82/2005 e la conseguente necessità di avvalersi della piattaforma digitale MePA;
- le prestazioni in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il modesto valore, particolarmente distante dalla soglia comunitaria stessa;

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n.2440 - Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, modificato nel testo dalla L. 31 dicembre 2009, n.196 e dalla L. 7 aprile 2011, n.39;

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n.827 - Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e s.m.i.;

VISTA la L. 13 agosto 2010, n.136 – Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (come modificata dalla L. n.217/2010) che all'art.3, comma 1, prevede l'obbligo per gli appaltatori di utilizzare c/c (bancari o postali) dedicati alle commesse pubbliche dove registrare i relativi movimenti finanziari;

CONSIDERATO che:

- l'art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, all'affidamento diretto nei seguenti casi:

a) per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) per acquisizione di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D. Lgs. n. 36/2023;

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

- quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione della tipologia e modalità di esecuzione della

fornitura nonché del ridotto valore economico della stessa e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 52 del Nuovo Codice dei Contratti è previsto che "Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno";

- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D. Lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 108 del d. lgs. n. 36/2023, l'offerta presentata dall'operatore economico IORIO DANILO, con sede legale L'AQUILA, fraz. Monticchio, Via Rodolfo Volpe N. I. s.n.c., C.F. RIODNL69R30A345R, P. IVA 01473870663, iscritta presso la C.C.I.A.A. di L'Aquila con il numero REA 96180, è risultata essere congrua in termini di qualità del servizio e del prezzo offerto alla luce dei prezzi di mercato;

PQM

DETERMINA

di **affidare** il servizio annuale di lavaggio sia delle carrozzerie che degli interni delle automobili FIAT PUNTO tg DL773DF, ALFA ROMEO 159 tg DJ895GJ e SUBARU IV GL648YA in uso alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di L'Aquila all'operatore economico IORIO DANILO, con sede legale L'AQUILA, fraz. Monticchio, Via Rodolfo Volpe N. I. s.n.c., C.F. RIODNL69R30A345R, P. IVA 01473870663, iscritta presso la C.C.I.A.A. di L'Aquila con il numero REA 96180, mediante l'adozione del presente provvedimento che assume, pertanto, valenza di decisione di contrarre ex art. 17, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

Autorizza la spesa per l'importo massimo di Euro 318,00 (euro trecentodiciotto/00), oltre IVA al 22%, da corrispondere nella misura determinata in base ai lavaggi in concreto effettuati tenuto conto che il costo unitario pattuito per la sola pulizia della carrozzeria con rullo è di Euro 10,00 oltre IVA, mentre il costo unitario pattuito per la pulizia congiunta degli esterni ed interni a mano è di Euro 18,00 oltre IVA ed il lavaggio della tappezzeria interna con acqua e aspirazione interna è di Euro 60,00 oltre IVA, da imputare al capitolo 1451.20 del bilancio del Ministero della Giustizia e che il pagamento sia eseguito con il metodo di pagamento *split payment* ai sensi dell'art. 1 comma 629 lett. b) della L. n.190/2014 (legge di stabilità 2015) previa emissione di regolare ed unica fattura elettronica per ciascuna autovettura da emettersi a conclusione del servizio intestata alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di L'Aquila CF 93027320667, C. IPA A497BN.

Nomina quale responsabile unico del procedimento (RUP), il Cancelliere Esperto Dott.ssa Buzzelli Monica la quale provvederà, anche per mezzo degli uffici interni competenti eventualmente coinvolti, a tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione.

Si provveda alla pubblicazione della presente determina su SIGEG e sul sito della Procura Generale di L'Aquila - Sez Amministrazione trasparente.

L'Aquila il 20 MAR. 2024 20 MAR. 2024

IL PROCURATORE GENERALE
MANCINI

